STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

prima di stampare, pensa all'ambiente

Circolare informativa

Anno 14
n. 25/2018
29 giugno 2018

In questo numero

1. Indice pag. 2
2. La settimana in breve pag. 3
3. La scheda informativa pag. 4
4. Aggiornamento continuo pag.16
5. Prassi della settimana pag.21
6. Scadenzario pag.26
7. Studio Palummo, presentazione attività e network pag.27

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da Studio Palummo e Polaris S.r.l. L'elaborazione dei testi e dei prospetti, anche se curati scrupolosamente, nel caso di errori, imprecisioni o omissioni non può comportare responsabilità

TEAM
contabilità, fisco e lavoro

La **Circolare Informativa** ed il servizio **Breaking NEWS** dello STUDIO PALUMMO sono strumenti di continua e immediata informazione a favore della clientela.

Per quesiti, approfondimenti e chiarimenti non esitare a contattare lo studio.

quesiti@studiopalummo.it

per sottoscrizione abbonamenti e richiesta pubblicazioni e monografie
abbonamenti@studiopalummo.it

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
tel: 0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

STUDIOPALUMMO aderisce a
samex.net circuito di credito commerciale
We.CoWork srls ideas and spaces for you

INDICE

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**
  Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROFESSIONISTI CON CASSA**
  Un riepilogo delle principali casse professionali, con un dettaglio delle aliquote contributive valevoli per il 2018, e le prossime scadenze da ricordare.
  Pagina 5
- **DETRAZIONE SPESE SCOLASTICHE**
  Si riepilogano le regole di detraibilità delle spese scolastiche, in vista della compilazione della dichiarazione dei redditi e dei termini di versamento delle imposte, alla luce dei chiarimenti forniti con la Circolare 7/E del 27.04.2018.
  Pagina 11
- **I CHIARIMENTI DELL'INL SULLA TRACCIABILITÀ DELLE RETRIBUZIONI DAL 01.07.2018**
  Dal 1° luglio 2018 scatta il divieto per i datori di lavoro/committenti di corrispondere le retribuzioni/compensi in denaro contante. Le sanzioni previste vanno da un minimo di 1.000 ad un massimo di 5.000 Euro. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto di recente fornendo alcuni validi chiarimenti.
  Pagina 13

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **AGEVOLAZIONI PER I DISABILI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018**
  Nella nostra consueta rubrica "Il sapere per fare" riassumiamo, con una serie di pratiche domande e risposte, le agevolazioni fiscali per i disabili che compaiono nella dichiarazione dei redditi 2018.
  Pagina 16

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
  Pagina 21
- **I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
  Pagina 21

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 29.06.2018 AL 13.07.2018**
  Pagina 21

Fattura elettronica carburanti: ufficiale la proroga al 1° gennaio 2019

Il Consiglio dei ministri 7/2018 ha approvato il decreto legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 148 del 28 giugno 2018 contenente disposizioni urgenti relativamente agli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. Ufficiale pertanto la proroga al 1° gennaio 2019 dell'entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. Attenzione però in quanto rimangano fermi altri obblighi dal 1° luglio 2018:

- fatturazione elettronica per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un'amministrazione pubblica.
- memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di carburante da utilizzare come carburanti per motori.
- pagamento con mezzi tracciabili dell'acquisto di carburante per autotrazione.

Controllo preventivo 730/2018 a rimborso: individuati gli elementi di incoerenza

Individuati gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, quali:

- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente,
- la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche,
- la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Questo il contenuto del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2018 n. 127084.

Dichiarazioni Iva 2018 incomplete o non presentate: ecco come mettersi in regola

Come indicato dalle Entrate nel Provvedimento 129515/2018 pubblicato il 27 giugno 2018, sono in arrivo i promemoria dell'Agenzia delle Entrate per i contribuenti che quest'anno

- hanno dimenticato di presentare la dichiarazione Iva 2018 entro la scadenza del 30 aprile
- l'hanno presentata compilando solo il quadro "Va" con le informazioni e i dati relativi all'attività.
- In questo modo, i destinatari di queste comunicazioni potranno controllare la propria posizione e, se necessario, mettersi in regola con il ravvedimento operoso.

Si tratta in particolare di contribuenti che avevano trasmesso telematicamente all'Agenzia i dati delle fatture emesse nel 2017 e che successivamente hanno dimenticato di presentare la dichiarazione o hanno tralasciato alcuni dati.

Rinvio IRI: se gli acconti IRPEF sono errati nessuna sanzione

Se un soggetto aveva optato per il regime IRI (Imposta sul Reddito d'Impresa), la cui entrata in vigore è stata posticipata al periodo d'imposta 2018, e aveva pertanto versato acconti IRPEF minori non è contestabile la sanzione per carente versamento. Il quesito, è stato risolto dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 47/E del 22 giugno 2018.

Credito gasolio per autotrazione entro il 31 luglio 2018

La dichiarazione relativa ai consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2018, necessaria per fruire dei benefici fiscali deve essere presentata dal 1° al 31 luglio 2018. A ricordarlo è l'Agenzia delle dogane con la nota del 19.06.2018 n. 69244, nella quale si comunica anche che è disponibile l'apposito software che consente agli autotrasportatori di compilare e stampare la dichiarazione.

Bonus R&S solo se c'è novità. A chiarirlo le Entrate

Se una società realizza un progetto di ricerca e sviluppo che prevede sia l'utilizzo che lo studio di numerose tecnologie di avanguardia, ma per quanto innovative già "collaudate" per quel settore, ha diritto al credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo? A rispondere a questa domanda, oggetto di interpello, è stata l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 46/e del 22 giugno 2018, che ha escluso che gli investimenti in questione possano qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante agli effetti della disciplina del credito di imposta. Ai fini di tale qualificazione, nel caso di specie, mancherebbe

- il requisito della novità
- il requisito del rischio finanziario (nonché d'insuccesso tecnico) che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Pretese ipotecarie: versamenti dal 1° luglio 2018 con F24

Dal 1° luglio 2018 il modello "F24" sarà utilizzato, a seguito di notifica di avvisi di liquidazione, atti di contestazione e irrogazione di sanzioni, correlati all'esecuzione di operazioni inerenti al servizio ipotecario, prodotti successivamente alla predetta data, per il pagamento di:

- imposta ipotecaria;
- imposta di bollo;
- tasse ipotecarie;
- sanzioni amministrative tributarie;
- spese di notifica.

A stabilirlo il Provvedimento 127680/2018 del 26 giugno, che esclude la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti dai versamenti eccedenti in relazione alle predette somme.

L'Agenzia delle Dogane facilita l'accesso ad Otello 2.0

Con la nota, n°67079 RU, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha informato gli utenti di aver reso disponibile l'accesso alla piattaforma Otello 2.0 semplificando l'iter di accreditamento e di conferimento di eventuali deleghe per tutto quanto concerne la fatturazione elettronica.

Concludiamo informando che è possibile per i contribuenti evitare le code agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione grazie al nuovo servizio digitale "prenota ticket" disponibile nell'area pubblica del portale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e dell'app Equiclick, senza necessità di pin e password.

Contributi previdenziali professionisti con cassa

Coloro che esercitano un'arte o una professione per la quale è prevista obbligatoriamente l'iscrizione ad un albo o collegio, debbono versare i contributi alla relativa cassa di appartenenza.

In mancanza di una cassa professionale i professionisti devono iscriversi alla Gestione Separata INPS.

Ogni cassa professionale ha il proprio regolamento che definisce le aliquote contributive, le modalità e i termini di versamento.

Tranne alcune eccezioni in genere i contributi da versare sono divisi in tre categorie: il contributo soggettivo, quello integrativo e quello di maternità.

Ecco **un riepilogo delle principali casse professionali**, con un dettaglio delle aliquote contributive valevoli per il 2018, e le scadenze da ricordare.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROFESSIONISTI CON CASSA					
EPAP ATTUARI, CHIMICI, GEOLOGI, DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI	**CONTRIBUTI 2018**			**SCADENZE CONTRIBUTI**	**COMUNICA-ZIONE ANNUALE REDDITI**
	Soggettivo	**10%** sul reddito professionale netto	FINO A 100.324 €	**5.4.2018** 1° acconto (oppure in due rate: 5.4 e 5.5) **5.8.2018** 2° acconto (oppure in due rate: 5.8 e 5.9) **15.11.2018** saldo 2017 (oppure in due rate: 15.11 e 15.12)	**Entro il 31.7.2018** (Mod. 2)
	Solidarietà	**0,2%** Sul reddito professionale netto	FINO A 100.324 €		
	Integrativo	**2%** Sul volume d'affari			
	Maternità	quota forfettaria fissata annualmente dall'Ente.			
	Sito internet per ulteriori informazioni: http://www.epap.it/				
ENPAIA AGROTECNICI E PERITI AGRARI	**CONTRIBUTI**			**SCADENZE CONTRIBUTI**	**COMUNICA-ZIONE ANNUALE REDDITI**
	Soggettivo	**10%**[1] sul reddito professionale netto		**30.11.2018** 1° acconto **Entro 30 giorni dalla data di scadenza delle imposte reddituali**	**Entro 30 giorni dalla** data prevista di **presentazio-ne della dichiarazione annuale dei redditi**
	Integrativo	**2%** Sul volume d'affari			
	Maternità	In misura fissa			
	Sito internet per ulteriori informazioni: http://www.enpaia.it/home/index.php				
CASSA FORENSE AVVOCATI	**CONTRIBUTI 2018**			**SCADENZE CONTRIBUTI**	**COMUNICA-ZIONE ANNUALE**

[1] Possibilità per i Periti agrari di avvalersi di una maggiore aliquota contributiva dal 12 al 30%, mentre gli Agrotecnici possono scegliere in alternativa le seguenti aliquote: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 26%.

					REDDITI
	Soggettivo	**14,5%**[2] sul reddito professionale netto	FINO A 98.050 €	**31.7.2018** (1° o unica rata) **31.12.2018** (2° rata)	**Entro il 30.09.2018** (Mod. 5)
	Solidarietà	**3%** sul reddito professionale netto	OLTRE 98.050 €		
	Integrativo	**4%** Sul volume d'affari			
	Maternità	In misura fissa			
	Sito internet per ulteriori informazioni: http://www.cassaforense.it/				
ENPAB BIOLOGI	**CONTRIBUTI 2018**			**SCADENZE CONTRIBUTI**	**COMUNICA-ZIONE ANNUALE REDDITI**
	Soggettivo	**15%** sul reddito professionale netto	FINO A 100.324 €	**30.04.2018** (1° rata acconto) **30.06.2018** (2° rata acconto) **30.09.2018** (1° rata conguaglio 2017) **30.12.2018** (2° rata conguaglio 2017)	**Entro il 7.8.2018** (Mod. 01.2017)
	Integrativo	**4%**[3] sul volume d'affari			
	Maternità	In misura fissa			
	Sito internet per ulteriori informazioni: https://www.enpab.it/				
ENPACL CONSULENTI DEL LAVORO	**CONTRIBUTI 2018**			**SCADENZE CONTRIBUTI**	**COMUNICA-ZIONE ANNUALE REDDITI**
	Soggettivo	**12%** sul reddito professionale netto	FINO A 97.296 €	**16.04.2018** (1° rata contrib. sogg) **18.06.2018** (2° rata contrib. sogg) **17.09.2018** (3° rata contrib. sogg; contributo integrativo e maternità) **16.11.2018** (4° rata contrib. sogg)	**Entro il 17.09.2018**
	Integrativo	**4%** sul volume d'affari			
	Maternità	In misura fissa			
	Sito internet per ulteriori informazioni: http://www.enpacl.it/				
CNPADC DOTTORI	**CONTRIBUTI**			**SCADENZE CONTRIBUTI**	**COMUNICA-ZIONE ANNUALE**

[2] Gli iscritti possono versare volontariamente un contributo modulare con una percentuale compresa tra l'1 e il 10%.
[3] 2% nel caso di lavoro con pubblica amministrazione.

COMMERCIALISTI					**REDDITI**
	Soggettivo	**12%-100%**[4] sul reddito professionale netto	FINO A 174.100 €	**31.5.2018** (1° o unica rata contributo sogg. e integrativo) **31.10.2018** (2° rata contributo sogg. e integrativo e contributo maternità)	**Entro il 15.11.2018**
	Integrativo	**4%** sul volume d'affari			
	Maternità	In misura fissa (79€)			
	Sito internet per ulteriori informazioni: https://www.cnpadc.it/				
CNPR RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI	**CONTRIBUTI 2018**			**SCADENZE CONTRIBUTI**	**COMUNICA-ZIONE ANNUALE REDDITI**
	Soggettivo	**15%-25%**[5] sul reddito professionale netto	FINO A 103.247,34 €	**16.02.2018** (1° rata contributi minimi e maternità) **16.04.2018** (2° rata contributi minimi e maternità) **16.06.2018** (3° rata contributi minimi e maternità) **16.07.2018** (4° rata contributi minimi e maternità) **16.09.2018** (5° rata acconto eccedenze) **16.10.2018** (6° rata contributi minimi e maternità) **16.12.2018** (7° rata saldo a conguaglio eccedenze)	**Entro il 31.07.2018** (Mod. A19)
	Soggettivo supplementare	**0,75%** sul reddito professionale netto			
	Integrativo	**4%** sul volume d'affari			
	Maternità	non dovuto			
	Sito internet per ulteriori informazioni: http://www.cassaragionieri.it/cpsw/ControllerRedirect.do?fnzCod=CPFurhom&std=1				
ENPAF FARMACISTI	**CONTRIBUTI 2018**			**SCADENZE CONTRIBUTI**	**COMUNICA-ZIONE ANNUALE REDDITI**
	Previdenziali fissi non legati al reddito	Intero	4.477,00	**30.04.2018** (1° rata) **31.05.2018**	Non prevista
		Doppio	8.954,00,		
		Triplo	13.431,00		

[4] A scelta del professionista.
[5] A scelta del professionista.

	professionale	Riduzione del 33,33%	2.985,00,	(2° rata) **31.07.2018** (3° rata)	
		Riduzione del 50%	2.239,00		
		Riduzione dell'85%	672,00		
		Solidarietà 3% (dipendenti)	134,00		
		Solidarietà 1% (disoccupati)	45,00		
	Assistenziali In misura fissa	28,00			
	Maternità In misura fissa	16,00			
	Sito internet per ulteriori informazioni: http://www.enpaf.it/				
CIPAG GEOMETRI	**CONTRIBUTI 2018**			**SCADENZE CONTRIBUTI**	**COMUNICA-ZIONE ANNUALE REDDITI**
	Soggettivo	**15%** sul reddito professionale netto	FINO A 152.650 €	Scadenze uguali a quelle fiscali (**02.07.2018 o 20.08.2018** con maggiorazione dello 0,4%)	Compilazione quadro RR sezione III del modello Redditi PF 2018
	Soggettivo	**3,5%** sul reddito professionale netto	OLTRE A 152.650 €		
	Integrativo	**5%**[6] sul volume d'affari			
	Maternità	**12 €** In misura fissa			
	Sito internet per ulteriori informazioni: **https://www.geometrinrete.it/it/cassa/cassa-geometri**				
INPGI GIORNALISTI	**CONTRIBUTI 2018**			**SCADENZE CONTRIBUTI**	**COMUNICA-ZIONE ANNUALE REDDITI**
	Soggettivo	**10%** sul reddito professionale netto	FINO A 101.427 €	**30.09.2018** (acconto) **31.10.2018** (saldo anno precedente) In alternativa tre rate scadenti il 31.10.2018,	**Entro il 31.7.2018**
	Soggettivo aggiuntivo	**NON INFERIORE AL 5%**[7] sul reddito professionale netto			
	Integrativo	**2%**			

[6] 4% nel caso di lavoro con pubblica amministrazione.
[7] A scelta del professionista.

		sui corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività giornalistica		30.11.2018, 30.12.2018)	
	Maternità	In misura fissa			
	Sito internet per ulteriori informazioni: https://www.inpgi.it/				
ENPAPI INFERMIERI, ASSISTENTI SANITARI, VIGILATRICI D'INFANZIA	**CONTRIBUTI 2018**			**SCADENZE CONTRIBUTI**	**COMUNICA-ZIONE ANNUALE REDDITI**
	Soggettivo	**16%** sul reddito professionale netto		**10.10.2018** (in 5 rate, acconto) **10.10.2018** (in 5 rate, acconto)	**Entro il 10.9.2018** (Mod. UNI)
	Integrativo	**4%**[8] sul volume d'affari			
	Maternità	In misura fissa			
	Sito internet per ulteriori informazioni: **http://www.enpapiweb.enpapi.it/Home/tabid/40/language/it-IT/Default.aspx**				
INARCASSA INGEGNERI E ARCHITETTI	**CONTRIBUTI 2018**			**SCADENZE CONTRIBUTI**	**COMUNICA-ZIONE ANNUALE REDDITI**
	Soggettivo	**14,5%** sul reddito professionale netto	FINO A 122.950€	**30.06.2018** (1° rata) **30.09.2018** (2° rata) **31.12.2018** (conguaglio anno 2017)	**Entro il 31.10.2018**
	Soggettivo facoltativo	**1-8,5%** sul reddito professionale netto			
	Integrativo	**4%** sul volume d'affari			
	Maternità	**60 Euro** In misura fissa			
	Sito internet per ulteriori informazioni: http://www.inarcassa.it/site/home.html				
ENPAM MEDICI E ODONTOIATRI	**CONTRIBUTI 2018**			**SCADENZE CONTRIBUTI**	**COMUNICA-ZIONE ANNUALE REDDITI**
	Fisso quota A in base all'età	Fino a 30	221,09€	**30.4.2018** (quota A) **31.10.2018** (quota B) Possibilità di rateizzazione	**Entro il 31.07.2018** (Mod. D)
		Dai 30 ai 35	429,16€		
		Dai 35 a 40	805,35€		
		Dai 40 all'età del pensionamento	1.487,33€		

[8] 2 % nel caso di lavoro con pubblica amministrazione.

	Quota B	**16,5%** sul reddito professionale netto	FINO A 101.427€		
	Quota B	**1%** sul reddito professionale netto	OLTRE 101.427€		
	Maternità	In misura fissa			
	Sito internet per ulteriori informazioni: https://www.enpam.it/				
CASSA NOTARIATO NOTAI	**CONTRIBUTI 2018**			**SCADENZE CONTRIBUTI**	**COMUNICA-ZIONE ANNUALE REDDITI**
	22% SUL VALORE DEL REPERTORIO NOTARILE DEL MESE PRECEDENTE		ATTI DI VALORE INFERIORE A 37.000	**Entro il mese successivo a quello di competenza**	**Nessuna**
	42 % SUL VALORE DEL REPERTORIO NOTARILE DEL MESE PRECEDENTE **%**		PER TUTTI GLI ALTRI		
	Sito internet per ulteriori informazioni: http://www.cassanotariato.it/index.html				
EPPI PERITI INDUSTRIALI	**CONTRIBUTI 2018**			**SCADENZE CONTRIBUTI**	**COMUNICA-ZIONE ANNUALE REDDITI**
	Soggettivo	**17%** sul reddito professionale netto		**15.12.2018** (1° acconto) **16.04.2019** (2° acconto) **01.10.2019** (saldo 2018)	**Entro il 02.10.2018** (MOD. EPPI)
	Integrativo	**5%**[9] del valore della fattura			
	Maternità	In misura fissa			
	Sito internet per ulteriori informazioni: https://www.eppi.it/				
ENPAP PSICOLOGI	**CONTRIBUTI 2018**			**SCADENZE CONTRIBUTI**	**COMUNICA-ZIONE ANNUALE REDDITI**
	Soggettivo	**10%**[10] sul reddito professionale netto		**01.03.2018** (acconto in unica soluzione o a rate) **01.10.2018** (saldo in unica soluzione o a rate)	**Entro il 01.10.2018**
	Integrativo	**2%** sul corrispettivo lordo			
	Maternità	In misura fissa			

[9] 2 % nel caso di lavoro con pubblica amministrazione.

[10] Possibilità di aumentare la percentuale del 10% con incrementi dell'11%, 12%, 13% ecc….fino all'aliquota massima del 20%.

	Sito internet per ulteriori informazioni: http://www.enpap.it/				
ENPAV VETERINARI	**CONTRIBUTI 2018**			**SCADENZE CONTRIBUTI**	**COMUNICA-ZIONE ANNUALE REDDITI**
	Soggettivo	**14%**[11] sul reddito professionale netto	FINO A 92.600 €	**31.05.2018** (1° rata) **31.10.2018** (2° rata)	**ENTRO 30.11.2018** (Mod. 1/17)
	Soggettivo	**3 %** sul reddito professionale netto	OLTRE A 92.600 €		
	Integrativo	**2%** sul volume d'affari			
	Maternità	In misura fissa			
	Sito internet per ulteriori informazioni: https://www.enpav.it/				

INFORMAZIONE FISCALE

Detrazione spese scolastiche

L'art. 15 comma 1 del TUIR prevede che possano essere portate **in detrazione al 19%**, le **spese per la frequenza di asili e scuole**, entro determinati limiti.

La Legge 107/2015 (c.d. Legge "Buona Scuola") è intervenuta in merito a tale detrazione:

- offrendo la **possibilità di fruire della detrazione Irpef del 19%** delle spese per istruzione diverse da quelle universitarie, in particolare delle spese per la frequenza di scuole materna, elementare, media e superiore, purché statale o paritaria;
- modificando i **criteri per la determinazione** del **limite massimo di spesa** per la frequenza a **corsi di università private.**

In vista della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, e del versamento delle imposte, si ritiene utile riepilogare le caratteristiche generali di questa tipologia di onere detraibile.

DETRAZIONE SPESE SCOLASTICHE	
RETTE FREQUENZA ASILI NIDO (Art. 2 comma 6 L. 203/2008, Art. 1 comma 335 L. 266/2005)	Le **spese sostenute dai genitori** per il pagamento delle rette relative alla frequenza di **asili nido**, **pubblici o privati** sono detraibili nella misura del 19%, su un **importo massimo di 632 Euro per figlio**. Il beneficio massimo per figlio ammonta dunque a 120 Euro. A differenza delle spese scolastiche, che spettano anche se riguardano altri familiari a carico, oltre ai figli, le spese relative agli asili nido competono solo quando riguardano i figli. La detrazione spetta anche per le c.d. "sezioni primavera", e i servizi a domicilio forniti nella provincia di Bolzano. La detrazione **va suddivisa fra i genitori**, in base al costo sostenuto, annotando sul documento di spesa la ripartizione, se diversa dal 50%. In presenza di più figli la percentuale va applicata nella stessa maniera per tutti i figli (Circolare 6/E del 13.02.2006). Con la Circolare 7/E del 27.04.2018 l'Agenzia ha chiarito che il genitore che ha sostenuto la spesa può usufruire della detrazione anche se il documento è intestato all'altro genitore, e anche se non è fiscalmente a carico di quest'ultimo. La spesa deve essere documentata tramite fattura, bollettino, ricevuta o

[11] Possibilità di versare facoltativamente un contributo modulare annuo dal 2 al 14% del reddito professionale.

	quietanza di pagamento. Con la Circolare 7/E del 27.04.2018 l'Agenzia ha chiarito che la spesa è alternativa al bonus asili nido (art. 1 comma 355 L. 232/2016) erogato dall'Inps tramite un pagamento diretto al genitore richiedente. Il CAF, infatti, in sede di assistenza fiscale, dovrà richiedere al contribuente l'autocertificazione di non aver fruito del citato bonus. La spesa per frequenza agli asili nido va riportata con il **codice 33** nei righi E8-E10 del modello 730/2018, oppure sempre con il codice 33 nei righi RP8-RP13.
SPESE SCOLASTICHE (Art. 15 comma 1 lett. e-bis TUIR)	Le **spese** sostenute per la **frequenza a scuole:** ♦ dell'infanzia (scuole materne), ♦ del primo ciclo di istruzione (scuola elementare e medie), ♦ e della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore), del sistema nazionale di istruzione (quindi **statali o paritarie**[12]), sono detraibili **nella misura del 19%** per un importo annuo non superiore a **717 Euro per studente per l'anno d'imposta 2017** (la misura incrementerà a 786 € per il 2018 e a 800 € dal 2019). Tra le spese detraibili rientrano per esempio: ♦ la **tassa di iscrizione**; ♦ la **tassa di frequenza**; ♦ **contributi obbligatori**; ♦ le **spese per la mensa scolastica** anche qualora il servizio venga reso da soggetti terzi esterni alla scuola frequentata (Circolare 3/E/2016 e Circolare 18/e del 06.05.2016); ♦ i **servizi scolastici integrativi**, quali l'assistenza al pasto e il pre/post scuola; ♦ le **gite scolastiche**[13], per l'assicurazione della scuola e per ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi di istituto (corsi di lingue, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza). **La detrazione non spetta**, invece**, per l'acquisto di materiale di cancelleria e testi scolastici** per la scuola secondaria di 1° e 2° grado (Circolare n. 3 del 02.03.2016 risposta 1.15), né per **il servizio di trasporto scolastico** (Risoluzione 68/E del 04.08.2016). Tale detrazione **non è cumulabile con la detrazione per le erogazioni liberali** alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa (disciplinata dalla lettera i-octies) del medesimo art. 15, comma 1, TUIR). L'incumulabilità va riferita al singolo alunno. Le spese **sono detraibili anche se sostenute per familiari a carico**. Nella Circolare 7/E del 27.04.2018 l'Agenzia ha chiarito che nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, è necessario che l'istituto rilasci un'attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente. Tali spese vanno indicate con il **codice 12** nei **righi da E8 a E10** del modello 730/2018, e sempre con il codice 12 nei righi da RP8-RP13 del modello Redditi PF 2018. Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi (da E8 a E10 per il Mod. 730 - da RP8 a RP13 per il Mod. Redditi PF), riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascuno studente.
SPESE UNIVERSITARIE (Art. 15 comma 1 lett. e TUIR)	Sono **detraibili nelle misura del 19%** anche le **spese sostenute per la frequenza a università**, pubbliche o private. La detrazione spetta in particolare per le spese sostenute per la frequenza di: ♦ corsi di **istruzione universitaria**; ♦ corsi universitari **di specializzazione**. Le spese per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria sono detraibili solo se sono effettuati presso centri accreditati presso il MIUR (Circolare 7/E/2018); ♦ corsi **di perfezionamento** (Circolare 122 del 01.06.1999 risposta 1.2.5);

[12] Di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni.
[13] Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 27.04.2018.

- **master universitari**;
- corsi di **dottorato di ricerca**;
- **Istituti tecnici superiori (ITS)** in quanto equiparati alle spese universitarie;
- **nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR 212/2005** presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento sono detraibili, invece, come spese di istruzione secondaria di secondo grado.

Non sono invece detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati (Circolare n. 20 del 13.05.2011 risposta 5.3).

Tra le spese detraibili rientrano:

- **tasse** di immatricolazione ed iscrizione (anche per studenti fuori corso);
- **soprattasse** per esami di profitto e laurea;
- la partecipazione a test di accesso ai corsi di laurea (Risoluzione 87/E del 11.03.2008);
- **la frequenza di Tirocini Formativi Attivi (TFA)** per la formazione iniziale dei docenti istituiti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La detrazione non spetta, invece, per:

- **i contributi pagati** all'università pubblica **per il riconoscimento del titolo di laurea conseguito all'estero** (Circolare n. 39 del 01.07.2010 risposta 2.1);
- **le spese per l'acquisto di libri** scolastici, **strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio** necessari per consentire la frequenza della scuola.

Nel caso di università private, dal 2015 l'importo da portare in detrazione non deve superare quello stabilito annualmente con decreto del MIUR. Con D.M. 28 dicembre 2017, è stato fissato tale limite, differenziandolo in base:

- all'area disciplinare di afferenza dei corsi;
- alla sede territoriale dei corsi in Regioni del Nord, Centro, Sud e Isole.

AREA DISCIPLINARE	NORD	CENTRO	SUD E ISOLE
MEDICA	3.700 €	2.900 €	1.800 €
SANITARIA	2.600 €	2.200 €	1.600 €
SCIENTIFICO TECNOLOGICA	3.500 €	2.400 €	1.600 €
UMANISTICO SOCIALE	2.800 €	2.300 €	1.500 €

Per la frequenza a **corsi universitari all'estero** occorre fare riferimento alle corrispondenti spese previste per la frequenza di corsi similari tenuti presso l'Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente (Circolare 18/E del 06.05.2016 risposta 2.2).

Le spese per corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono detratte come quelle non statali, facendo riferimento all'area tematica del corso e alla regione in cui ha sede legale l'università (Circolare 18/E del 06.05.2016 risposta 2.3)

Le spese sono **detraibili anche se sostenute per familiari a carico**.

Le spese universitarie vanno indicate con il **codice 13** nei righi da E8 a E10 del modello 730/2018, e sempre con il codice 13 nei righi da RP8-RP13 del modello Redditi PF 2018.

I chiarimenti del'INL sulla tracciabilità delle retribuzioni dal 1° luglio 2018

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o i committenti non potranno più corrispondere la retribuzione o il compenso della collaborazione per mezzo di denaro contante, direttamente al lavoratore o al collaboratore. Le modalità ammesse saranno il bonifico, altri mezzi di pagamento elettronici e l'assegno.

Di seguito un riepilogo delle nuove regole, alla luce dei recenti chiarimenti offerti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 4538 del 22.05.2018.

I CHIARIMENTI DELL'INL SULLA TRACCIABILITÀ DELLE RETRIBUZIONI DAL 01.07.2018	
IL DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI DELLE RETRIBUZIONI	La Legge di Bilancio 2018 (art. 1 commi 910-913 L. 205/2017) ha previsto che dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro/committenti non potranno più **corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante** direttamente al lavoratore[14], qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Dal 1° luglio 2018 scatterà, infatti, l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: ♦ bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; ♦ strumenti di pagamento elettronico; ♦ pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; ♦ emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento[15], a un suo delegato.
AMBITO DI APPLICAZIONE	Il divieto di corrispondere la retribuzione attraverso denaro contante è previsto per: ♦ **ogni tipo di lavoro subordinato** di cui all'art. 2094 del c.c.; ♦ **ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa.** In tale categoria si dovranno ricomprendere, sia le collaborazioni organizzate dal committente previste dall'art. 2, c.1, del D. Lgs. n. 81/2015 (ricomprese nella disciplina del lavoro subordinato), sia quelle escluse dal secondo comma del citato articolo, ad eccezione dell'attività prestate dagli organi di amministrazione e di controllo delle società, ed infine quelle che non avendo i requisiti di cui al c.1, sono da ricomprendere nelle collaborazioni previste dalla disciplina di cui all'art. 409, c. 3, c.p.c.; ♦ **contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative** con i propri soci ai sensi della legge n. 142/2001. **Il divieto non si applica**, invece: ♦ ai rapporti di lavoro instaurati **con la pubblica amministrazione** (art. 1, c.2, d.lgs n.165/2001); ♦ **al lavoro domestico** (l. n.339/1958) rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli **addetti a servizi familiari e domestici**, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; ♦ ai **compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale**, in quanto non espressamente richiamati dal comma 912 della L. 205/2017.
MODALITA' DI PAGAMENTO AMMESSE	Le modalità ammesse, per la corresponsione della retribuzione, o di anticipi di essa, sono: ♦ **bonifico** sul conto indicato dal lavoratore ed identificato con un codice IBAN; ♦ strumenti di **pagamento elettronico**; ♦ apertura di un conto di tesoreria presso uno sportello bancario o postale ed effettuare un **mandato di pagamento** a favore del lavoratore; ♦ emissione di un **assegno bancario o circolare** consegnato direttamente al lavoratori. In caso di comprovato impedimento si potrà consegnare l'assegno a un suo delegato. E' sempre comprovato l'impedimento quando il delegato nominato dal

[14] Per rapporto di lavoro, ai fini di cui sopra si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

[15] L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

	lavoratore è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, purché di età non inferiore a 16 anni. La scelta di una delle previste modalità di pagamento potrà essere inserita nel contratto di lavoro, in tal modo si potrà prevedere una formula di quietanza diversa dalla soppressa sottoscrizione della busta.
QUIETANZA DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE	La disciplina prevede che **la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione**. Tale previsione dovrebbe essere valida anche per i rapporti di lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa. L'obbligo di redigere la busta paga è prevista dall'art. 1 L. n. 4/1953, la sottoscrizione per ricevuta di tale prospetto non è mai stata considerata quietanza dell'avvenuto pagamento della retribuzione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25463 del 26.10.2017 ha chiarito che "*è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento*".
SANZIONI	L'Ispettorato del Lavoro, con la nota n. 4538 del 22.05.2018, ha chiarito che **costituiscono violazione della suddetta norma anche**: ♦ la corresponsione delle somme con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore (e riportate al paragrafo precedente); ♦ il versamento delle somme non sia realmente effettuato (ad esempio se il bonifico venga poi revocato o l'assegno emesso poi annullato prima dell'incasso). **La norma non prevede la sanzione per il pagamento in contanti**, ma solo per il mancato utilizzo dei mezzi di pagamento della retribuzione previsti dalla novella. Si dovranno, quindi, rispettare rigorosamente tali modalità prestando attenzione anche all'ipotesi di comprovato impedimento del lavoratore, nel caso di utilizzo dell'assegno o bancario o circolare. Per i datori di lavoro o committenti che violano la disposizione sulle modalità di corresponsione della retribuzione, viene comminata una s**anzione** amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una **somma da 1.000 euro a 5.000 euro.** L'Ispettorato del Lavoro ha chiarito che una volta ravvisata la violazione non sarà possibile diffidare il datore di lavoro a provvedere alla regolarizzazione entro un determinato termine, ma dovrà direttamente irrogare la sanzione. **Sarà possibile, invece, pagare una somma:** ♦ **ridotta a 1/3 del massimo** della sanzione prevista; ♦ o, se più favorevole, pari al doppio del relativo importo; **oltre alle spese del procedimento**. La sanzione dovuta pertanto sarebbe pari a 1.667 (5.000/3) e andrebbe pagata tramite il mod. F23 con il codice tributo "741T", entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento.
RICORSO	L'Ispettorato del Lavoro, con la nota n. 4538 del 22.05.2018, ha chiarito che **il datore di lavoro**, in caso di ricevimento del verbale di contestazione e notificazione , **può presentare entro 30 giorni**: ♦ **ricorso** alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (art. 16 D.lgs. 124/2004); ♦ **scritti difensivi** all'Autorità che ha ricevuto il predetto rapporto (art. 18 L. 689/1981).

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

AGEVOLAZIONI PER I DISABILI NELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2018

INTRODUZIONE

Si riepilogano le agevolazioni contenute per i disabili nelle dichiarazioni dei redditi 730/2018.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Qual è la definizione di disabile ai fini fiscali?
2. Sono previste semplificazioni nel processo di certificazione della disabilità?
3. Sono detraibili sia le spese mediche di assistenza specifica che quelle di assistenza generica?
4. Ci sono esempi dell'Agenzia delle Entrate di spese mediche per disabili sicuramente detraibili?
5. Ci sono agevolazioni per i cani guida?
6. Per i soggetti riconosciuti sordi il servizio di interpretariato è detraibile?
7. Ci sono agevolazioni sull'acquisto dell'auto?
8. Cosa succede in caso di furto dell'auto agevolata?
9. Ci sono agevolazioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 QUAL È LA DEFINIZIONE DI DISABILI AI FINI FISCALI?

R.1 Per prima cosa occorre fare riferimento alla definizione di "disabile" fornita nella Legge 104/92. La norma, definisce come "persona handicappata" "*colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione*."

La minorazione fisica, psichica o sensoriale deve essere certificata

- dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 42 della L. 104/92,
- da altre commissioni mediche pubbliche competenti a certificare l'invalidità.

Inoltre, ai sensi della Legge 104/92 c'è "gravità" "*qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione*".

D.2 SONO PREVISTE SEMPLIFICAZIONI NEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLA DISABILITÀ?

R.2 L'art. 4 del DL 5/2012, nel disciplinare le semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche, ha previsto che i nuovi certificati rilasciati dalle commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto stabiliscano anche se sono soddisfatti:

- i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili;
- i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli.

Per i verbali privi di tali riferimenti normativi, per accedere ai benefici fiscali, il soggetto dovrà richiedere l'integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.

Occorre prestare attenzione al fatto che l'indicazione che il soggetto "*è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta*" attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili, ma non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli.

D.3 SONO DETRAIBILI SIA LE SPESE MEDICHE DI ASSISTENZA SPECIFICA CHE QUELLE DI ASSISTENZA GENERICA?

R.3 Sono interamente detraibili dal reddito complessivo della dichiarazione dei redditi:

- le spese mediche generiche
  - ✓ prestazioni rese da un medico generico,
  - ✓ acquisto di medicinali
- nonché quelle di assistenza medica specifica, ossia quelle relative:
  - ✓ all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
  - ✓ al personale in possesso della qualifica professionale di addetto
  - ✓ all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
  - ✓ al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  - ✓ al personale con la qualifica di educatore professionale;
  - ✓ al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative

- ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Nel caso in cui le spese siano state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.
- le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia se
  - ✓ prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap
  - ✓ eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.), o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

D.4 CI SONO ESEMPI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SPESE MEDICHE PER DISABILI SICURAMENTE DETRAIBILI?

R.4 Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare guida 7/E/2018, la **detrazione al 19%, spetta sull'intero importo della spesa** sostenuta e può essere fruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto la spesa, a condizione che il disabile sia fiscalmente a suo carico. In particolare, la detrazione spetta per le spese riguardanti

- mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento
- sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità.
- dispositivi medici aventi le suddette finalità.

Ad esempio, sono ammesse alla detrazione, le spese sostenute per:

1. il trasporto in autoambulanza del disabile in quanto spesa di accompagnamento (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente l'importo di euro 129,11);
2. il trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS, che abbia rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato, o da altri soggetti che abbiano tra i propri fini istituzionali l'assistenza ai disabili (ad es. il Comune);
3. l'acquisto o l'affitto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;
4. l'acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
5. l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
6. la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, l'adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella, l'installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione del soggetto con disabilità;
7. l'acquisto della pedana sollevatrice da installare su un veicolo ammesso alla detrazione senza vincolo di adattamento in quanto destinato al trasporto delle persone affette da disabilità grave;
8. l'acquisto di telefonini per sordi; l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico;
9. l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche.
10. l'acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap, anche la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.
11. l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità sostenute all'estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia.

D.5 CI SONO AGEVOLAZIONI PER I CANI GUIDA?

R.5 Particolari agevolazioni sono previste per i soggetti non vedenti che acquistano e mantengono un cane guida. In particolare spetta:

- una detrazione al 19%, per le spese sostenute dai non vedenti per l'acquisto dei cani guida.
- una detrazione forfetaria di euro 516,46 delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida (art. 15, comma 1-quater, del TUIR, rigo E81).

I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Nella tabella che segue , un riepilogo delle norme per le due agevolazioni

Acquisto cane guida	Manutenzione cane guida
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale	Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è il possesso del cane guida
Può essere calcolata sull'intero ammontare del costo sostenuto	Non è necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa
Può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo o in unica soluzione a scelta del contribuente	Spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone delle quali egli risulti fiscalmente a carico
Spetta anche al familiare del quale il soggetto non vedente risulti fiscalmente a carico.	

D.6 PER I SOGGETTI RICONOSCIUTI SORDI IL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO È DETRAIBILE?

R.6 Sono previste agevolazioni anche per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi. In particolare, dall' imposta lorda si detrae il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi. Non essendo previsto un limite di spesa, la detrazione può essere calcolata sull'intero costo sostenuto e documentato. Per fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

Tale agevolazione riguarda i soggetti minorati sensoriali dell'udito, **affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva** che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità

- di natura esclusivamente psichica
- dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio

D.7 CI SONO AGEVOLAZIONI SULL'ACQUISTO DELL'AUTO?

R.7 Per quanto riguarda l'acquisto di veicoli, i disabili usufruiscono di agevolazioni per gli adattamenti effettuati sul mezzo di locomozione. In particolare, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR spetta la detrazione al 19% entro il limite di spesa di 18.075,99 euro per le spese sostenute per l'acquisto di:

- motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
- motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
- autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi;
- **veicoli elettrici**;
- **veicoli ibridi**, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità.

La detrazione spetta sul costo di acquisto di un solo veicolo, indipendentemente dal fatto che sia nuovo o usato, nel periodo di 4 anni dalla data di acquisto. È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il primo veicolo agevolato risulti cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per demolizione, in data antecedente al secondo acquisto. Diversamente, il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero.

D.8 COSA SUCCEDE IN CASO DI FURTO DELL'AUTO AGEVOLATA?

R.8 In caso di furto e mancato ritrovamento del veicolo prima della fine del quadriennio, il contribuente può fruire della detrazione per l'acquisto di un nuovo veicolo. L'importo detraibile sarà però calcolato al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione. Se vi sono rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarle.

D.9 CI SONO AGEVOLAZIONI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE?

R.9 Per quanto riguarda i lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi per oggetto ascensori e montacarichi, la circolare 7/E/2018 ha precisato che si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio:

- la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti),
- il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori),
- il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

I costi di installazione di un ascensore in un condominio, nell'ambito di interventi per la eliminazione delle barriere architettoniche, sono detraibili anche se i lavori non sono stati deliberati dall'assemblea ma sono stati autorizzati dal comune.

Per l'installazione di un montascale la detrazione, invece, spetta interamente al condòmino disabile che ha sostenuto integralmente le spese, trattandosi di un mezzo d'ausilio utilizzabile dal solo condòmino disabile. Anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione rientra tra questa tipologia di spesa agevolabile

Gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal DM 236/1989 non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche; tuttavia, danno diritto alla detrazione qualora realizzino interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

La detrazione spetta anche se l'intervento finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nel condominio oggetto di lavori.

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 46/E del **22 Giugno 2018**	L'Agenzia fornisce chiarimenti in ordine alla qualificazione, agli effetti della disciplina del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, delle attività poste in essere nell'ambito del processo di produzione fieristica.
Risoluzione 47/E del **22 Giugno 2018**	L'Agenzia chiarisce che, se il versamento degli acconti IRPEF per il 2017 - calcolati con il metodo previsionale - risulta insufficiente solo per effetto dello slittamento dell'applicazione dell'IRI al periodo d'imposta 2018, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente (articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212), non è contestabile la sanzione per carente versamento ex articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. In tale evenienza, il contribuente deve, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta, determinare definitivamente l'imposta dovuta, per il periodo d'imposta 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del **27 Giugno 2018**	L'Agenzia informa che i contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA 2018 entro il 30.04.2018, riceveranno dall'Agenzia un'apposita comunicazione (trasmessa via Pec ma consultabile anche tramite il cassetto fiscale) che gli consentirà di verificare la propria posizione. I contribuenti potranno infatti provvedere a regolarizzarsi entro il prossimo 30 luglio pagando una sanzione.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 29.06.2018 AL 13.07.2018

Venerdì **29 Giugno 2018**	I **Caf e i professionisti abilitati** che prestano attività di assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento ai **modelli 730/2018 presentati dai contribuenti entro il 22 giugno**, le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione (modello 730-3), il risultato contabile (modello 730-4) e le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1). Inoltre, devono rilasciare all'interessato la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione.

Le scadenze originariamente scadenti il 30.06.2018 slittano al 02.07.2018 in quanto il 30.06 cade di sabato e il 1° luglio di domenica.	
Lunedì **2 Luglio 2018**	Dichiarazione mensile dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati nel mese di **Maggio 2018,** dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (**Modello INTRA 12**)
Lunedì **2 Luglio 2018**	Liquidazione e **versamento dell'IVA** relativa agli **acquisti intracomunitari** registrati nel mese precedente **(Maggio 2018)** da parte degli **enti non commerciali**
Lunedì **2 Luglio 2018**	Per le **Associazioni Sportive Dilettantistiche** interessate a partecipare alla **ripartizione della quota del 5‰** dell'Irpef per l'**esercizio finanziario 2018**, scade il **termine per la trasmissione al CONI della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,** mediante raccomandata a.r., con allegata la copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente
Lunedì **2 Luglio 2018**	Per gli **Enti senza scopo di lucro della ricerca scientifica e dell'università** interessati a partecipare alla **ripartizione della quota del 5‰** dell'Irpef per l'**esercizio finanziario 2018**, scade il termine per la **trasmissione al MIUR della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, con allegata la copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente
Lunedì **2 Luglio 2018**	Per gli **enti del volontariato** che hanno presentato la domanda di iscrizione all'apposito elenco ai fini dell'ammissione al **riparto del 5‰** dell'Irpef per l'**esercizio finanziario 2018**, scade il termine per la **consegna alla DRE competente della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,** mediante **raccomandata a.r. o PEC**, con allegata la copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Presentazione cartacea** dei modelli **Redditi PF 2018** e della **scelta** per la destinazione dell'**8,** del **5 e** del **2 per mille,** per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento,** in unica soluzione o come prima rata, **dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali**, senza alcuna maggiorazione.
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento**, in unica soluzione o come prima rata, **del saldo Iva 2017** risultante dalla dichiarazione annuale, **maggiorata dello 0,40%** per mese o frazione di mese trascorsa dal 16.03.2018 al 02.07.2018 (1,6%).

Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento**, in unica soluzione o come prima rata, **della maggiorazione IRES** nella misura del 10,5% a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018, senza alcuna maggiorazione, da parte delle società di comodo.
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento,** in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero **(IVIE),** a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018, senza alcuna maggiorazione.
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento,** in unica soluzione o come prima rata, **dell'**imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero **(IVAFE),** risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, senza alcuna maggiorazione.
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento**, in unica soluzione o come prima rata**, della cedolare secca**, a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018, senza alcuna maggiorazione**.**
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento da parte delle persone** fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e **che applicano il regime forfetario** di cui all'art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014, in unica soluzione o come prima rata, **dell'imposta sostitutiva** dell'IRPEF dovuta in base al modello Redditi PF 2018 senza alcuna maggiorazione.
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento da parte delle persone** fisiche che applicano il **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (regime dei minimi)** ex art. 27, D.L. n. 98/2011, in unica soluzione o come prima rata, **dell'imposta sostitutiva** dell'IRPEF dovuta in base al modello Redditi PF 2018 senza alcuna maggiorazione.
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento diritto annuale 2018** alla Camera di Commercio di appartenenza, senza alcuna maggiorazione.
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento dell'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.06.2018 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.06.2018.
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento** (con maggiorazione degli interessi del 3% calcolati dal 30 giugno 2017) **della II rata dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2017**, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Redazione perizia giurata di stima** (da parte dei soggetti abilitati) **e versamento**, in unica soluzione o

	come 1ª rata, **dell'imposta sostitutiva - nella misura dell'8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima, relativa alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2018**, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento**, in unica soluzione, **dell'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, **sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto**, da parte dei **titolari persone fisiche o società** non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 171/2005, **che**, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, **svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità.**
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Presentazione** del modello "***Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento*** *alla televisione per uso privato*" da parte dei soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva **di non detenzione di un apparecchio televisivo.** La presentazione di tale dichiarazione sostitutiva entro il 2 luglio 2018 esplica effetti solo per il canone TV dovuto per il secondo semestre solare 2018 (luglio - dicembre 2018).
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef, calcolata forfetariamente nella misura di 100.000 Euro (25.000 Euro per ciascun familiare, in caso di estensione dell'opzione ai familiari) da parte delle p**ersone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ed esercitano l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero.**
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento della 3° ed ultima rata**, pari al residuo 20% dell'importo netto dovuto, da parte dei **contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle liti fiscali.**
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento delle ritenute operate nel 2017** entro i termini di versamento delle imposte sulle dichiarazioni dei redditi **da parte dei sostituti d'imposta (c.d. minimi)** che durante l'anno corrispondono solo compensi di lavoro autonomo a meno 4 soggetti ed effettuano ritenute inferiori a 1.032,91 €.

Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento da parte dei condomìni delle ritenute** operate a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel **periodo dicembre 2017-maggio 2018** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di 500 euro al 31.05.2018 (art. 1 comma 36 L. 232/2016).
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Presentazione (ove previsto) della dichiarazione IMU** per le variazioni avvenute nel corso del 2017.
Lunedì **9 Luglio 2018**	**Presentazione da parte dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale** prestata dai sostituti d'imposta, o dal CAF o da un professionista abilitato, **del modello 730/**2018 e della busta contenente il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille **al datore di lavoro** o ente pensionistico o al **CAF** o ad un **professionista abilitato.**
Lunedì **9 Luglio 2018**	**I Caf e gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente di copia del Modello 730 elaborato** e del prospetto di liquidazione (Modello 730- 3) **e trasmettere** in via telematica all'Agenzia delle Entrate **le dichiarazioni elaborate**, i relativi prospetti di liquidazione nonché le buste contenenti le schede relative alla scelta dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (ossia, modelli 730 unitamente alle buste chiuse contenenti il mod. 730-1), **relativi ai modelli 730/2018 presentati dai contribuenti dal 23 al 30 giugno 2018.**
Lunedì **9 Luglio 2018**	**I sostituti d'imposta devono consegnare al contribuente una copia della dichiarazione elaborata** e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute **e trasmettere** in via telematica all'Agenzia delle Entrate: le dichiarazioni elaborate **(modelli 730/2018**); i relativi prospetti di liquidazione (mod. 730-3); il risultato contabile delle dichiarazioni (mod. 730-4); nonché le buste contenenti le schede relative alla destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef (ossia, le buste chiuse contenenti il mod. 730-1).

STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

network professionale

Lo Studio ed il network Polaris è composto da un team di professionisti di talento, con formazione e cultura diverse, alto grado di specializzazione, energia, creatività, passione, intraprendenza e onestà chiamati quotidianamente al mantenimento di un'elevata qualità dei servizi resi ai clienti, credibilità e reputazione.

Area consulenza e contenzioso tributario

Dott. Paolo Palummo
dottore commercialista e revisore contabile
p.palummo@studiopalummo.it

Dott.ssa Antonella Palombi
dottore commercialista e revisore contabile
compliance@studiopalummo.it

Rag. Angela Zamparelli
Ragioniera e consulente di impresa
amministrazione@studiopalummo.it

Area amministrazione, gestione personale e previdenza

Dott.ssa Giovanna Caraglia
dottore commercialista e revisore contabile
personale@studiopalummo.it

Dott.ssa Alida Calvo
dottore in giurisprudenza e consulente di impresa
lavoro@studiopalummo.it

Dott.ssa Maria Mazzeo
Dottore in economia e consulente di impresa
paghe@studiopalummo.it

Area fisco, contabilità e bilancio

Dott.ssa Katia Medici
dottore commercialista e revisore contabile
k.medici@studiopalummo.it

Dott.ssa Teresa De Ianni
dottore commercialista e revisore contabile
t.deianni@studiopalummo.it

Dott.ssa Carmela De Guglielmo
dottore commercialista e revisore contabile
fisco@studiopalummo.it

Area marketing, comunicazione e pubbliche relazioni

Dott.ssa Gemma Radassao
dottore in comunicatore di impresa
info@studiopalummo.it

Dott. Angelo Riviezzo
dottore commercialista e revisore contabile
marketing@studiopalummo.it

Dott.ssa Antonella Paradiso
Dottore in economia e consulente di impresa
a.paradiso@studiopalummo.it

Area legale e contrattualistica

Avv. Fabio Palummo
Avvocato civilista , bancario e giuslavorista
legale@studiopalummo.it

Avv. Roberta Nazzaro
Avvocato societario e fallimentare
legale@studiopalummo.it

www.studiopalummo.it

per contatti, quesiti,
reclami e comunicazioni

quesiti@studiopalummo.it
reclami@studiopalummo.it

È in scadenza l'abbonamento annuale alla circolare, puoi rinnovarlo al prezzo speciale di € 35,00 iva inclusa a mezzo bonifico bancario su: IT 02 F 03111 15001 0000 0000 1021. Per maggiori informazioni: *abbonamenti@studiopalummo.it*

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

We.CoWork srls
ideas and spaces for you

STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

I nostri principali servizi

Contabilità, bilancio e fisco

Contabilità ordinaria e semplificata e finanziaria
Bilancio e analisi di bilancio
Budget e controllo di gestione
Revisione legale e volontaria
Consulenza e assistenza fiscale
Dichiarazioni e denunce fiscali
Strategie fiscali e tax planning
Rapporti con gli uffici tributari
Assistenza tributaria pre-contenzioso
Patrocinio in contenziosi tributari
Valutazione aziende e assets, conferimenti, cessioni, fusioni, scissioni, trasformazioni

Gestione e amministrazione del personale

Elaborazione buste paga e contrattazione
Consulenza previdenziale e fiscale dipendenti
Agevolazioni in materia di occupazione
Welfare aziendale
Selezione, addestramento e formazione
Domande di integrazione salariale

Consulenza bancaria e finanziaria

Consulenza al credito aziendale
Finanziamenti ordinari e agevolati
Analisi rapporti bancari e anatocismo
Scelta piani di investimento
Tutela e incremento del patrimonio
Business plan
Piani di risanamento e ristrutturazione
Gestione della crisi di impresa

Consulenza aziendale globale

Scelta del sistema societario
Gestione passaggio generazionale
Marketing e strategia d'impresa
Organizzazione aziendale
Consulenza manageriale e direzione
Consulenza per la qualità aziendale
Modelli di organizzazione e gestione
Consulenze tecniche
Servizi telematici
Contrattualistica

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

We.CoWork srls
ideas and spaces for you